

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 3 e 61-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 24 aprile 1964
modificato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 26 maggio 1964 (V. Stampato n. 1338)*

d'iniziativa dei senatori SALERNI (3); MILITERNI, CONTI, ZACCARI, CAROLI, BERLINGIERI, FOCACCIA, CORNAGGIA MEDICI, PAJETTA Noè, CINGOLANI, ZANNINI, DE LUCA Angelo, AZARA, GRAVA, JANNUZZI e MONETI (61)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 giugno 1964*

Istituzione del Tribunale di Paola

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È istituita in Paola la sede del Tribunale con la circoscrizione territoriale delle Preture di Aiello C., Amantea, Paola, Cetraro, Belvedere M., Scalea e Verbicaro ed avente giurisdizione sui seguenti comuni: Acquappesa, Aieta, Amantea, Belmonte C., Belvedere M., Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Cleto, Diamante, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia, Guardia P., Lago, Longobardi, Maierà, Orsomarso, Paola, Papisidero, Praia, Sanginetto, S. Lucido, S. Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, S. Domenica Talao, Santa Maria, Scalea, Serra Aiello, Verbicaro, Tortora ed Aiello C.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È istituita in Paola una sede di tribunale con la circoscrizione territoriale delle preture di Aiello Calabro, Amantea, Paola, Cetraro, Belvedere Marittimo, Scalea e Verbicaro ed avente giurisdizione sui seguenti comuni: Acquappesa, Aiello Calabro, Aieta, Amantea, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Cleto, Diamante, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia, Guardia Piemontese, Lago, Longobardi, Maierà, Orsomarso, Paola, Papisidero, Praia, Sanginetto, San Lucido, San Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, Santa Domenica Talao, Santa Maria, Scalea, Serra Aiello, Verbicaro e Tortora.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

Il Governo è delegato a determinare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale del Tribunale di Paola, rivedendo le piante organiche degli altri uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Catanzaro ed a stabilire la data di inizio del funzionamento del Tribunale anzidetto.

Art. 3.

Gli affari civili e penali pendenti avanti al Tribunale di Cosenza alla data di inizio del funzionamento del Tribunale di Paola ed appartenenti, per ragioni di competenza territoriale, alla giurisdizione di quest'ultimo a sensi dell'articolo 1, sono d'ufficio devoluti alla cognizione di detto Tribunale.

La disposizione non si applica alle cause civili già passate in decisione ed ai procedimenti penali nei quali sia già stato dichiarato aperto il dibattimento alla data sopra indicata.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Il Governo è autorizzato a determinare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale del tribunale di Paola, rivedendo le piante organiche degli altri uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Catanzaro ed a stabilire la data di inizio del funzionamento del tribunale anzidetto.

Art. 3.

Gli affari civili e penali pendenti avanti al tribunale di Cosenza alla data di inizio del funzionamento del tribunale di Paola ed appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza di quest'ultimo a sensi dell'articolo 1, sono d'ufficio devoluti alla cognizione di detto tribunale.

Identico.